REGOLAMENTO DEL COMITATO PER I GEMELLAGGI

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6/2026

Art. 1) È istituito nel Comune di Cavriglia il Comitato per i gemellaggi con i Comuni di La Chapelle Saint Mesmin (Francia) e Mellieha (Malta), con il compito di:

- programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio fra i tre comuni, sulla base delle relative delibere del Consiglio Comunale.
- favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni dei gemellaggi ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo ecc. ecc.

Art. 2) Affinché il Comitato possa realizzare gli scopi di cui all'art. 1, il Consiglio Comunale provvederà ad iscrivere nel Bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa.
Il Comitato, al fine di incrementare sempre di più le proprie attività, potrà, inoltre, avvalersi, da parte di Enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta.

Art.3) Il Comitato è la proiezione operativa dell'Amministrazione Comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che coordina, a tal fine, le varie componenti della comunità locale.
Nell'esercizio della sua attività, il Comitato per i gemellaggi, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, terrà costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e, se esistente, con la sua Federazione Regionale e curerà la diffusione di una coscienza europeista fra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'Unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

Art.4) Del Comitato fanno parte rappresentanti dell'Amministrazione civica, fra cui il Delegato del Sindaco per i gemellaggi e i portavoce dei gruppi consiliari, i rappresentanti delle categorie economiche, della scuola, di istituzioni culturali e sportive e di altre associazioni ed organismi giovanili.

Il Comitato è costituito con delibera del Consiglio Comunale.

Art.5) Il Comitato provvederà ad eleggere, fra i suoi componenti, una Giunta Esecutiva composta da:

- Il Presidente scelto tra i rappresentanti dell'Amministrazione Civica che rappresenta, a tutti gli effetti, il Comitato stesso;
- Un Vicepresidente;
- Un segretario;
- Un tesoriere;
- Tre membri di estrazione del Comitato stesso.

Art. 6) La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà:

- per dimissioni;
- per assenza (più di tre consecutive);

- per richiesta delle Associazioni di appartenenza;
- per richiesta della totalità degli altri membri.

Art.7) L'Assemblea plenaria del Comitato, di cui all'art. 4, si riunisce due volte all'anno in seduta ordinaria: entro il 31 dicembre, per proporre all'Amministrazione il programma relativo all'anno successivo; ed entro il 15 giugno, per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche ed integrazioni.
Il programma dovrà essere sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale.

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chiedano 5 componenti.

Art.8) L'Assemblea si riunisce validamente, in prima convocazione, con la totalità dei componenti e, in seconda convocazione, con la maggioranza degli stessi.

Art.9) La Giunta Esecutiva, di cui all'art. 5, attua i programmi formulati dall'Assemblea.
Il Presidente convoca la Giunta Esecutiva ogni qualvolta lo ritenga opportuno o qualora lo chiedano formalmente almeno tre componenti.
Per la validità delle sedute della Giunta Esecutiva, dovranno essere presenti almeno quattro componenti.

Art.10) Le convocazioni dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva, con ordine del giorno, dovranno essere comunicate almeno tre giorni prima della riunione; per motivate ragioni di urgenza esse potranno, però, essere fatte senza preavviso e con qualsiasi mezzo.
Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza dei presenti; nell'eventuale parità di voto, prevale quello del Presidente.

Art. 11) Per le attività di carattere amministrativo, il Comitato si avvale dell'opera del dipendente dell'Ente Locale, addetto all'Ufficio Gemellaggi, con funzioni di Segretario del Comitato stesso.

Art. 12) Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13) Onde evitare che con l'avvicendarsi delle Amministrazioni Comunali il Comitato non debba decadere, è necessario che il nucleo operativo centrale sia formato da uno o più dipendenti comunali garantendo la continuità dell'iniziativa che, diversamente, non avrebbe senso.

Art. 14) Il Comitato per il Gemellaggio dovrà comunque sopravvivere agli eventi politici del Comune per il significato profondo di integrazione europea che ne è la matrice e la conseguenza.